


COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

16

REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA  
DEL COMMERCIO AMBULANTE

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA  
11.04.1984 N. 50 - CO.RE.CO. N. 26968 IN DATA  
11.06.1984 - ESECUTIVA LI' 03.07.1984.
- RIPUBBLICATO DAL 04.07.1984 AL 19.07.1984.



## INDICE

- Art. 1 - Riferimento al piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva.
- 2 - Ubicazione degli spazi per il commercio ambulante a posto fisso e dimensione dei posteggi.
  - 3 - Dimensione dei posteggi.
  - 4 - Assegnazione dei posteggi.
  - 5 - Trasferimento per migliorie.
  - 6 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti.
  - 7 - Assegnazione dei posteggi per fiere, sagre e ricorrenze tradizionali.
  - 8 - Merci in vendita, cartellini prezzi.
  - 9 - Controllo igienico sanitario.
  - 10 - Rifiuti.
  - 11 - Disposizioni diverse.
  - 12 - Orari di mercato.
  - 13 - Sanzioni.
  - 14 - Commercio ambulante senza posto fisso.
  - 15 - Usi e consuetudini.

### NORME TRANSITORIE

- 16 - Conferma assegnazione posteggi.

ART. 1

Riferimento al Piano di sviluppo e adeguamento  
della rete distributiva

Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'art. 38 delle "Norme di attuazione" del provvedimento di revisione del "Piano di Sviluppo e di Adeguamento della Rete distributiva" adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 02.12.1983, n. 615 e oltre alla disciplina del Commercio ambulante comprende la ristrutturazione del mercato a posto fisso.

## ART. 2

Ubicazione degli spazi per il commercio  
ambulante a posto fisso

Nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso è consentito su pubblico mercato - nelle aree pubbliche opportunamente delimitate come dalle planimetrie allegate nelle località riportate di seguito, secondo il numero di posteggi, indicati per ciascuna categoria merceologica.

Per ciascun mercato è indicata anche la periodicità e il giorno di effettuazione.

Località: Piazza Giorgione, via Vittorio Veneto (allegato n° 1)

Giornate di effettuazione:		MARTEDI'	VENERDI'
Tabella merceologica	I	Posteggi N° 10	10
Tabella merceologica	II-III	Posteggi N° 1	1
Tabella merceologica	V	Posteggi N° 3	3
Tabella merceologica	VI	Posteggi N° 24	24
Tabella merceologica	VII	Posteggi N° 1	-
Tabella merceologica	IX	Posteggi N° 38	39
Tabella merceologica	X	Posteggi N° 8	6
Tabella merceologica	XI	Posteggi N° 15	17
Tabella merceologica	XII	Posteggi N° 8	5
Tabella merceologica	XIII	Posteggi N° 2	2
Tabella merceologica	XIV/1	Posteggi N° 1	1
Tabella merceologica	2	Posteggi N° 11	9
Tabella merceologica	4	Posteggi N° -	-
Tabella merceologica	5	Posteggi N° -	-
Tabella merceologica	6	Posteggi N° 2	2
Tabella merceologica	7	Posteggi N° 2	3
Tabella merceologica	10	Posteggi N° 3	4
Tabella merceologica	12	Posteggi N° -	-
Tabella merceologica	15	Posteggi N° 7	11
Tabella merceologica	16	Posteggi N° 1	1
Tabella merceologica	18	Posteggi N° 1	2
Tabella merceologica	19	Posteggi N° 1	1
Tabella merceologica	20	Posteggi N° 5	5
Tabella merceologica	23	Posteggi N° 2	1
Tabella merceologica	ALTRI(1)	Posteggi N° 1	1
Tab. merc. da determinare		Posteggi N° 5	6
		152	154

Con provvedimento della Giunta Municipale, sentita la Commissione commercio ambulante, saranno individuate le tabelle merceologiche per i posteggi di cui sopra, " da determinare" e le relative dimensioni.

Località: Mercato coperto, Via D.E.Bordignon (allegato n° 2)

Giornate di effettuazione: MARTEDI' VENERDI'

Tabella merceologica XIII Posteggi N° 17 17

I posteggi suddetti potranno essere assegnati per la durata di un anno, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, 2° comma del presente regolamento, a commercianti ambulanti, produttori ed espositori.

La vendita di prodotti stagionali a posto fisso è consentita nei seguenti pubblici mercati:

- a) Prodotto: Angurie e meloni, tabella VI - n° posteggi da determinarsi con provvedimento del Sindaco.

Località: Piazza Giorgione (2)

Periodicità: stagionale

Giorni di effettuazione: dal 1° giugno al 15 settembre

- b) Prodotto: funghi, tabella VI - n° posteggi da determinarsi con provvedimento del Sindaco.

Località: Ponte dello Statuto

Periodicità: stagionale

Giorni di effettuazione: dal 1° settembre al 30 novembre

- c) Prodotto: piante orn.li e da giardino - n.° posteggi da determinarsi con provvedimento del Sindaco.

Località: Piazza Giorgione

Periodicità: stagionale

Giorni di effettuazione: dal 1 marzo al 31 maggio  
dal 1 settembre al 31 ottobre  
dal 1 dicembre al 30 dicembre

(1): Miele

(2): La vendita delle angurie e meloni potrà essere effettuata anche in altre località del capoluogo e delle frazioni individuate in sede di emissione dell'Autorizzazione amministrativa.

## ART. 3

## Dimensioni dei posteggi

Le dimensioni massime dei posteggi sono quelle indicate nella tabella seguente:

Località: Piazza Giorgione, Via Vittorio Veneto e Piazzale Mercato Coperto:

tabella	I	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	II/III	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	V	mt.	8	X mt.	3,5	= mq.	28
tabella	VI	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	VII	mt.	5	X mt.	3,5	= mq.	17,5
tabella	IX	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	X	mt.	8	X mt.	4	= mq.	32
tabella	XI	mt.	10	X mt.	8	= mq.	80
tabella	XII	mt.	8	X mt.	4	= mq.	32
tabella	XIII	mt.	9	X mt.	4	= mq.	36
tabella	XIV/1	mt.	8	X mt.	4	= mq.	32
tabella	2	mt.	8	X mt.	4	= mq.	32
tabella	3	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	4	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	5	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	6	mt.	8	X mt.	4	= mq.	32
tabella	7	mt.	6	X mt.	4	= mq.	24
tabella	8	mt.	6	X mt.	4	= mq.	24
tabella	9	mt.	7	X mt.	4	= mq.	28
tabella	10	mt.	4	x mt.	4	= mq.	16
tabella	11	mt.	6	x mt.	4	= mq.	24
tabella	12	mt.	6	x mt.	4	= mq.	24
tabella	13	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
tabella	14	mt.	6	x mt.	4	= mq.	24
tabella	15	mt.	8	x mt.	4	= mq.	32
tabella	16	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
tabella	17	mt.	6	x mt.	4	= mq.	24
tabella	18	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
tabella	19	mt.	8	x mt.	4	= mq.	32
tabella	20	mt.	5	x mt.	4	= mq.	20
tabella	21	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
tabella	22	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
tabella	23	mt.	6	x mt.	3,5	= mq.	21
tabella	24	mt.	7	x mt.	4	= mq.	28
	ALTRI	mt.	4	x mt.	4	= mq.	16

I titolari di posteggi di dimensioni inferiore a quelle sopra indicate non hanno titolo all'incremento fino al raggiungimento della

superficie massima suddetta, salvo il rilascio di nuova concessione come previsto dall'articolo 5.

Le dimensioni massime dei posteggi nei mercati di vendita dei prodotti stagionali saranno stabilite con il provvedimento del Sindaco di assegnazione del posteggio.

La superficie di ciascun posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale della massima sporgenza.

In ogni caso, fra l'uno e l'altro banco dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a centimetri cento.

Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno metri 2,10 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Le merci devono essere esposte a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati e avere una altezza minima dal suolo di 50 cm.

E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante o fiori, feramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile, di esporre le proprie merci a terra.

E' vietata anche la semplice esposizioni della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

Nei posteggi non è consentita la sosta degli autoveicoli anche se rientrano entro i limiti del posteggio assegnato, salvo specifica autorizzazione del Sindaco che sarà inclusa nel provvedimento di concessione del posteggio.

Per i posteggi della tab. XI<sup>^</sup>, qualora, alla data di adozione del presente regolamento, la superficie regolarmente autorizzata sia superiore a mq. 120, il fatto comporterà titolo all'assegnazione di un posteggio di metri 10x11, quindi mq. 110".

ART. 4

Assegnazione dei posteggi

Il numero dei posteggi che può essere assegnato in ciascun mercato e per ciascun settore o raggruppamento merceologico è quello indicato dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

L'assegnazione dei posteggi di cui al presente regolamento è fatta con provvedimento del Sindaco, sentito parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante ai sensi dell'art. 3 della legge 19.5.1976, n° 398.

La durata delle concessioni di posteggio è triennale con scadenza al 31 dicembre del terzo anno.

Nell'assegnazione dei posti che, in futuro, dovessero rendersi disponibili a seguito di ampliamento del mercato, cessazioni, revoche o per altra causa verranno applicati, per ciascun settore o raggruppamento merceologico, criteri di priorità basati sui seguenti elementi:

- a) anno di presentazione della domanda di posteggio secondo la specializzazione merceologica prevalente prevista;
- b) numero di frequenze del mercato negli ultimi tre anni valutato in base alle presenze risultanti al Comando vigili;
- c) residenza, da almeno tre anni, nel Comune di Castelfranco Veneto.
- d) residenza, da almeno tre anni, nei comuni: Castello di Godego, Loria Riese Pio X, Altivole, Vedelago, Resana, S. Martino di Lupari e Loreggia.
- e) residenti da almeno tre anni in altri Comuni della Provincia di Treviso.

Ai suddetti elementi viene assegnato il punteggio seguente:

- per la lettera a) punti 15 per ogni anno o frazione di anno decorrente dalla data di presentazione della domanda;
- per la lettera b), punti 2 per ogni presenza al sorteggio.
- per la lettera c), punti 60
- per la lettera d), punti 60
- per la lettera e), punti 50

A parità di punteggio sarà data la precedenza in base alla data di presentazione della domanda.

Nella ipotesi di subingresso previste dall'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n° 398 e dall'art. 8 del relativo regolamento di esecuzione e salva l'ipotesi di revoca motivata di cui al secondo comma del citato art. 8 l'avente causa subentra nella concessione del posteggio, con gli stessi titoli del dante causa.

Il subentrante decade da tale diritto se, entro 60 giorni dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte, da cui il titolo al subingresso deriva, non invia al Comune una comunicazione, nella quale manifesti la propria intenzione di avvalersi della facoltà di subingresso nella concessione del



posteggio e assicurati di avere in corso tutte le pratiche amministrative necessarie per il subingresso nell'autorizzazione.

La concessione del posteggio a favore del subentrante decade anche nel caso egli non consegua l'autorizzazione entro un ragionevole termine, da valutarsi a seconda delle circostanze.

L'assegnazione dei nuovi posteggi risultanti dalla ristrutturazione del mercato, sarà effettuata secondo i criteri di priorità basati sui seguenti elementi:

- a) anzianità di presenze nel mercato di Castelfranco Veneto
- b) residenza nel Comune di Castelfranco Veneto da almeno tre anni
- c) residenza nei Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, Altivole, Vedelago, Resana, S. Martino di Lupari, Loreggia da almeno tre anni
- d) residenza in altri Comuni della Provincia di Treviso e contermini al Comune di Castelfranco Veneto da almeno tre anni

Ai suddetti elementi viene assegnato il seguente punteggio:

- per la lettera a) punti 1 per ogni presenza al sorteggio negli ultimi tre anni (da 1.1.1980 al 3.6.1983 data di esecutività della delibera G.M. 13.04.83 N. 501)
- per la lettera b) punti 80
- per la lettera c) punti 50
- per la lettera d) punti 50

ART. 5

Trasferimento per migliorie

I venditori ambulanti concessionari di posteggio nei mercati possono al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Sindaco domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo la procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento, con precedenza rispetto a tutte le altre domande.

ART. 6

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultassero inutilizzati all'atto delle operazioni di vendita del mercato, saranno, per quella sola giornata assegnati, entro un'ora dall'inizio predetto, ad ambulanti presenti secondo i criteri e la procedura qui di seguito specificata.

L'assegnazione sarà effettuata per sorteggio fra gli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa per la tabella o categoria merceologica prevista dal presente piano, per il posteggio o i posteggi vacanti.

Il sorteggio sarà effettuato fra gli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata dai seguenti Comuni: Castelfranco V., Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago, Altivole, S. Martino di L., Loreggia.

Qualora il sorteggio suddetto non determini l'assegnazione di tutti i posteggi, sarà effettuato, in subordine, il sorteggio tra gli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata anche da altri Comuni della Provincia di Treviso.

ART. 7

Assegnazione dei posteggi per  
fieri, sagre e ricorrenze tradizionali

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione comunale per il commercio ambulante, determina per ciascun anno, il calendario delle fiere, sagre e altre ricorrenze tradizionali.

Con il relativo provvedimento vengono determinate l'area destinata ai posteggi e il numero dei posteggi riservati ai settori o raggruppamenti merceologici ammessi.

Le domande di assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello di inizio della fiera, sagra o ricorrenza e, ai fini della determinazione delle priorità, si intenderanno come presentate tutte alla stessa data.

L'assegnazione dei posteggi, per ciascun settore o raggruppamento merceologico, avverrà con il rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Gli ambulanti che operano in occasione delle manifestazioni previste dal presente articolo sono soggetti a tutte le disposizioni fissate dal presente regolamento.

ART. 8

Merchi in vendita, cartellini prezzi

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico; è inoltre tenuto ad applicare i cartellini indicativi dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

ART. 9

Controllo igienico sanitario

La vendita ambulante dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria, effettuabile anche nei locali di deposito.

Gli esercenti tale commercio e i loro collaboratori devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi periodicamente alle previste visite mediche e di controllo e osservare le prescrizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti.

Non è ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, a meno che i primi non siano confezionati.

ART. 10

Rifiuti

Il servizio asporto rifiuti verrà assicurato secondo le norme di cui al vigente regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' fatto divieto ai commercianti ambulanti di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, da depositare invece nei luoghi e nei contenitori stabiliti dall'amministrazione comunale.

ART. 11

Disposizioni diverse

E' vietata qualsiasi forma di vendita ambulante per mezzo di battitori o imbonitori; è consentita la vendita con illustrazione della merce, purchè esercitata in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete.

L'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere è consentito, anche in occasione di fiere e sagre, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete, secondo le disposizioni comunali.

L'assegnatario del posteggio deve esporre in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, l'atto di concessione del posteggio e ogni altro documento prescritto dalla normativa vigente.



ART. 12

Orari di mercato

Gli orari di vendita, di allestimento e di rimozione dei banchi nel mercato sono stabiliti dal Sindaco nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle direttive emanate dalla Regione, sentita la commissione comunale per il commercio ambulante.

Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti.

Nel caso una giornata di mercato bisettimanale venisse a coincidere con un giorno considerato festivo agli effetti civili il Sindaco potrà disporre l'anticipazione o posticipazione del mercato stesso, sentito il parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante di cui all'art. 3 della legge 19/5/1976 n° 398.

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, i concessionari di posteggio incorrono:

- a) nel richiamo scritto, per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento;
- b) nella sospensione della concessione:
  - 1) per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;
  - 2) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi o per irregolarità negli strumenti di misura e di peso;
  - 3) per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa ;
  - 4) per vendita di prodotti alimentari avariati;
  - 5) per turbamento dell'ordine nel mercato;
  - 6) per mancata frequenza ingiustificata per più di tre mercati consecutivi;
- c) nella revoca della concessione:
  - 1) per recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione, con esclusione di quella prevista al punto 6 della precedente lettera b);
  - 2) in caso di perdita della condizione di ambulante;
  - 3) per mancata occupazione, non giustificata, del posteggio assegnato entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione della concessione;
  - 4) per frode in commercio o alterazione di pesi e misure;
  - 5) per irregolare cessione, totale o parziale, del posteggio assegnato;
  - 6) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi.

La sospensione della concessione del posteggio non può essere superiore a cinque giornate di mercato.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono adottate dal Sindaco sentito il parere della commissione comunale per il commercio ambulante.

I commercianti ambulanti cui è stata revocata la concessione sono esclusi, per un anno, da ogni analoga concessione.

ART. 14

Commercio ambulante senza posto fisso

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1 lettera b) della legge 19 maggio 1976, n. 398, non può essere esercitato, per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico-sanitario, nelle zone indicate nell'allegata planimetria n. 3.

Nello svolgimento di tale forma di vendita il commerciante può sostare soltanto il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita, senza creare intralcio alla circolazione.

La vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti e fastidiosi.

Ai venditori ambulanti di cui al presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.

ART. 15

Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

NORME TRANSITORIE

ART. 16 .

Conferma assegnazione posteggi


Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 398, provvede alla conferma dell'assegnazione, valida per un triennio, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, dei posteggi relativi a ciascuna tabella o categoria merceologica, individuata secondo il criterio della prevalenza.

In tale assegnazione sono fatti salvi i diritti acquisisti da ambulanti che abbiano già ottenuto l'assegnazione stabile del posteggio, anche se a titolo provvisorio.

# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

ALLEGATO N° 3 AL REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA  
DEL MERCATO AMBULANTE

X ANDREATTA  
ANTONETTA



● ● ●  
● ● ●  
● 1 ● ●  
● ● ●  
● ● ●

Ambito di possibile  
svolgimento del mercato  
periodico e di esclusione  
degli ambulanti  
itineranti.